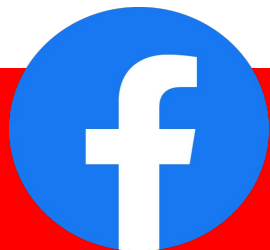


27 aprile ore 18:30



“POST EMERGENZA: NOVITÀ 2022 SULLE PRESTAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI”



www.youtube.com/user/simonechiarelli
www.facebook.com/simonechiarelli.pagina

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC



La Legge di Bilancio 2022 rappresenta un importante punto di svolta per il Reddito di cittadinanza.

Con la L. n. 234/2021 del 30/12/2021 il Governo rinnova la fiducia nel RdC, ma con un'evidente stretta volta a superare le criticità emerse sino ad ora.

La legge garantisce il rifinanziamento del sussidio per un miliardo di euro a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029.

Inoltre vengono apportate numerose modifiche allo strumento.

Non sono invece apportate modifiche alla Pensione di Cittadinanza

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC

La Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Bilancio 2022) ha apportato all'**art. 1, commi dal 74 all'86** le seguenti **modifiche** al **D.L. 4/2019** così come convertito in **L. 26/2019**:

art. 2 Beneficiari

art. 3 Beneficio economico

art. 4 Dichiarazione di Immediata Disponibilit , Patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale

art. 5 Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

art.6 Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale

art. 7 Sanzioni

art. 8 Incentivi per l'impresa e il lavoratore

art. 12 Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del RdC

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC

Le principali novità

OFFERTA CONGRUA: si riducono a 2 da 3, la prima entro 80 km/100 minuti con i mezzi pubblici, la seconda ovunque nel territorio italiano salvo non siano presenti disabili (*art. 1, comma 74, lettera c, punto 3.2*) (*art. 1, comma 74, lettera c, punto 4.2*);

in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale i limiti di distanza e temporali restano gli stessi sia per la prima che per la seconda offerta di lavoro (*art. 1, comma 74, lettera c, punto 4.3*).

BENEFICIARI: la domanda di RdC equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), che non dovrà più essere resa in un secondo momento. Le istanze prive di tale dichiarazione si riterranno improcedibili (*art. 1, comma 74, lettera c, punto 1*)

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC

Le principali novita'

DECADENZA: si perde il beneficio in caso di rifiuto di due offerte congrue e se non ci si presenta almeno una volta al mese al Cpl senza comprovato motivo per la verifica dei risultati e il rispetto degli impegni (*art. 1, comma 74, lettera c, punti n. 1 e 7*).

Analoga misura è prevista con riferimento agli aderenti al Patto per l'inclusione sociale (*art. 1, comma 74, lettera c, punti n. 5 e 7*)

DECALAGE: La manovra introduce il cd. decalage, per mezzo del quale in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, scatta una decurtazione mensile di € 5 per ciascun mese a partire da quello successivo al quale è stata rifiutata un'offerta di lavoro. La riduzione è sospesa se almeno un componente del nucleo familiare inizia a lavorare; il decalage non è applicato se l'importo del beneficio è inferiore a 300 euro mensili e se ci sono componenti disabili o minori di 3 anni nel nucleo (*art.1, comma 76*).

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC

Le principali novità

APL: le Agenzie per il lavoro autorizzate potranno svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari del RdC. Peraltro, in caso di assunzione dei percettori a seguito dell'attività di mediazione, alle agenzie verrà riconosciuto il 20% dell'incentivo previsto a favore dei datori di lavoro (*art. 1, comma 74, lettera g, punto 2*);

REQUISITI E CONTROLLI: Con riferimento all'accertamento dei requisiti, la Legge di Bilancio ha previsto la verifica ex-ante dei dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, da parte dell'INPS che, coinvolgerà i Comuni, in caso fosse necessario disporre ulteriori controlli. Nelle more delle verifiche il pagamento del sussidio rimarrà sospeso (*art. 1, comma 74, lettera d, punto 4*);

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC

Le principali novità

REQUISITI E CONTROLLI: si dispongono inoltre **1)** la trasmissione al Ministero della Giustizia dell'elenco dei percettori del RdC, al fine di verificare la presenza di condanne passate in giudicato per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, D.L. n. 4/2019 (*art. 1, comma 75*). La manovra, peraltro, amplia le ipotesi di reato con riferimento alle quali scatta la revoca del beneficio (*art. 1, comma 74, lettera f*); **2)** la predisposizione da parte dell'INPS di un piano di verifiche annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) sui requisiti patrimoniali dichiarati in sede di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), anche in sinergia con le competenti autorità degli Stati esteri per quanto concerne i beni detenuti al di fuori dei confini nazionali (*art. 1, comma 74, lettera a*).

LEGGE di BILANCIO 2022 - COME CAMBIA IL RdC

Le principali novità

ULTERIORI DISPOSIZIONI: la valutazione e il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, avverrà entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda (*art. 1, comma 74, lettera d, punto 2.2*); a fronte dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare percettore del RdC, la variazione occupazionale andrà comunicata all'Inps non più entro 30 giorni dall'inizio della stessa bensì il giorno antecedente all'inizio (*art. 1, comma 74, lettera b, punto 2*); i datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari del RdC avranno diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione (*art. 1, comma 74, lettera g, punto n.1*); nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni dovranno impiegare almeno un terzo dei percettori del RdC residenti. L'attività verrà svolta a titolo gratuito e non comporterà l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le PA (*art. 1, comma 74, lettera c, punto 6*); il reddito di cittadinanza è impignorabile (*art. 1, comma 74, lettera b, punto 1*).

TERZO SETTORE IL WELFARE DOPO LA PANDEMIA



LA PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERZO SETTORE

Ad agosto 2020 si dà il via alla completa attuazione del Codice del Terzo Settore ed in particolare ad ottobre 2021 con il Decreto Direttoriale n. 561 e' stato individuato nel **23 novembre 2021** il termine a decorrere dal quale ha avuto **inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS** delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Ad oggi il RUNTS è attivo e gli ETS neocostituiti che hanno richiesto l'iscrizione sono 4500 mentre il processo di trasmigrazione dovrebbe concludersi entro agosto 2022 e riguarderà circa 36mila ODV e circa 27mila APS che oggi risultano iscritte nei registri locali.

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NELL'ATTUAZIONE DEL WELFARE

Il Terzo Settore (TS) costituiva già una infrastruttura essenziale per la coesione sociale del Paese, attualmente appare destinato ad acquisire ancora maggiore centralità. L'emergenza ha caricato di nuove responsabilità i soggetti del TS e, nel contempo, li ha spinti ad introdurre innovazioni nei propri modelli organizzativi.

Focalizziamo l'attenzione soprattutto sulla attuazione della **co-programmazione** e della **co-progettazione**, rilanciate dalla **Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2020**. La Corte ha proposto una interpretazione degli **artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore** coerente con i principi costituzionali e con quelli del diritto euro-unitario, indicando in essi una delle più significative attuazioni del principio di **sussidiarietà orizzontale**: si tratta di un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, declinato “per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria”. Si sono poste così le basi per lo sviluppo di nuovi profili collaborativi tra ETS e PA.

Questa forma collaborativa tra PA ed ETS è stata maggiormente disciplinata dalle Linee guida Pubblicate dal MLPS nel marzo 2021.

II PNRR E IL TERZO SETTORE

Nella **Missione 5 del PNRR** si dà ampio spazio agli ETS per le proposte relative ai servizi per l'infanzia, ai servizi sociosanitari, a quelli sanitari, a quelli educativi.

Già ad oggi sono state pubblicate numerose call, sia dal Ministero per l'istruzione che dal Dipartimento della Coesione, che dal Dipartimento per le Pari Opportunità alle quali gli ETS sono chiamati a rispondere con proposte da finanziare, e utilizzando come metodologia proprio quella della Co-progettazione.

IL TERZO SETTORE ED IL RUOLO DEL FUTURO

Lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Ucraina**, che tra gli altri, dà il via libera a reperire 15mila posti in ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza (CAS e SAI), tramite **affidamento diretto al terzo settore**. Questa accoglienza verrà attuata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato... A questo decreto è seguita, lo scorso 29 marzo, l'ordinanza 881 della Protezione Civile che dà attuazione a quella accoglienza diffusa da mettere a sistema. L'undici aprile viene pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'accoglienza diffusa a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina: ciascun soggetto di Terzo settore potrà mettere a disposizione da 300 a 3mila posti.

Perché il decreto è importante? Per la prima volta in un decreto legge, nel caso specifico quello che riguarda il coordinamento delle attività di accoglienza degli ucraini, **il Terzo settore viene riconosciuto come protagonista insieme allo Stato della risposta da dare a chi chiede aiuto.**

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

I "livelli essenziali delle prestazioni", chiamati anche con l'acronimo «LEP», sono **quei servizi e quelle prestazioni che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale**, in quanto consentono il pieno rispetto dei diritti sociali e civili dei cittadini.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali sono stati introdotti con **legge 328/2000** (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*). Venivano elencate misure e interventi. Si demandava alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali (oggi, Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023).

A seguito dell'approvazione della **Riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001**, la nozione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è stata estesa su tutto il territorio nazionale ed è stata costituzionalizzata.

L'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione stabilisce, infatti, che spetta allo Stato (potestà legislativa esclusiva) la **“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere *garantiti* su tutto il territorio nazionale”**.

La definizione dei LEP risponde a 2 esigenze fondamentali:

- 1) Fissare uno standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale - per garantire i diritti sociali e civili di tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di residenza;
- 2) **Garantire**, dove necessario, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che non ne dispongono autonomamente le risorse necessarie per erogare i servizi oggetto di LEP.

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

I LEP trovano specifica trattazione anche nel **D.lgs. 147/2017** (*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*) che definisce come LEP il REI (art. 2), la valutazione multidimensionale (art. 5), il progetto personalizzato (art. 6);

LEP sono stati contemplati nell'**art. 89, comma 2-bis del c.d. "decreto rilancio"** (D.L. 34/2020, convertito nella legge **77/2020**), che ha considerato i servizi di cui all'art. 22 della 328/00 alla stregua di "**servizi pubblici essenziali**"

La questione della definizione del LEPS, pur prevista dalla Costituzione non era ancora stata attuata.

La legge di Bilancio 2021, all'art. 1 commi 791 e 792, compie un primo passo in avanti verso una **distribuzione più equa**, con l'introduzione degli **Obiettivi di servizio**. Non si parla ancora di LEP ma a tutti i Comuni viene garantita una **copertura finanziaria minima sugli asili nido e sui servizi sociali comunali**, grazie a un incremento del **Fondo di solidarietà comunale** sia per lo sviluppo dei servizi sociali che per il potenziamento degli asili nido.

La vera svolta si è avuta con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, che cita esplicitamente **tra le riforme da realizzare "la definizione del livello essenziale delle prestazioni per alcuni dei principali servizi alla persona, partendo dagli asilo nido, in modo da aumentare l'offerta delle prestazioni di educazione e cura della prima infanzia"**.

Con il disegno di legge di bilancio 2022 (artt. 43,44,45) predisposto dal governo per la prima volta si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza, per i servizi rivolti all'infanzia e, infine, per il trasporto degli alunni con disabilità.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

La legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 - art.1 commi 159-174

La legge di bilancio per il 2022 ha ripreso in mano le fila del discorso sui livelli essenziali nel campo dell'assistenza sociale, più volte avviato e mai concluso dopo l'entrata in vigore della legge quadro di disciplina dei servizi sociali (l. n. 328/2000).

Viene inaugurata una nuova stagione dei “livelli essenziali delle prestazioni sociali” (LEPS), dandone una nuova una definizione normativa.

La definizione dei LEPS rappresenta una tappa fondamentale dello **sviluppo del sistema di welfare multilivello e dell'attuazione del PNRR**,

L'intervento del legislatore, sebbene ancora parziale, accoglie il monito di recente espresso dalla **Corte costituzionale**, la quale, nella **sentenza 220/2021**, ha evidenziato che il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.

Sono stati fissati al suo interno due livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in alcuni settori specifici dell'assistenza sociale (asili nido, assistenti sociali) e poste le condizioni affinché sia definito un terzo (trasporto studenti con disabilità)

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, co. 159 - LA DEFINIZIONE DEI LEPS

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti **dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura**, sulla base di quanto previsto **dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione** e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli **articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328**, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, co. 160 - GESTIONE TERRITORIALE DEI LEPS E RUOLO DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

I LEPS sono organizzati e realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS).

Gli ATS sono **aggregazioni intercomunali**, sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio.

Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

Resta fermo quanto previsto dall'**art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017** in materia di coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali che considera "l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite da regioni e province autonome, costituisce LEP nei limiti delle risorse disponibili".

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, Co. 161 - Linee guida a garanzia dell'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e della ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS

Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle **linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata**, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

I LEP RELATIVI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

Il disegno di legge di bilancio 2022 prevedeva la definizione dei LEP relativi alla non autosufficienza. La legge di bilancio 2022 non individua LEP per questo specifico settore ma fornisce indicazioni in merito alla loro implementazione, in attesa di un'elencazione che sarà definita in sede concertata fra Stato, Regioni ed enti locali.

Art. 1, Co. 162. - LE AREE DI INTERVENTO DEI LEPS PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

I servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

- a) **assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari** (ad esempio il servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono **supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana** caratterizzato dalla prevalenza degli **interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo** anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria);
- b) **servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie** (ad esempio il **pronto intervento per le emergenze temporanee**, diurne e notturne, gestito da personale qualificato);
- c) **servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie** (ad esempio la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio);

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art 1, co. 163. – CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO DEI LEPS - PUA e il PAI

Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso **punti unici di accesso (PUA)**, che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità ».

Presso i PUA operano **equipe integrate** composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.

Tali equipe integrate, assicurano la funzionalità delle **unità di valutazione multidimensionale (UVM)** della capacità bio -psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.

Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla **definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI)**, contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno.

Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, co. 167 – MODALITA' OPERATIVE E AZIONI DI MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LEPS PER LE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS:

- **le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti;**

Art. 1, co. 168 – COPERTURA ECONOMICA

Per le finalità previste dalla normativa in oggetto in materia di LEPS, il **Fondo per le non autosufficienze** è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.

Restano fermi gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Al finanziamento dei LEPS concorrono, inoltre, le risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi sempre all'assistenza sociale territoriale per la non autosufficienza.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, co. 169 - Definizione dei LEPS per ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **sono definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza.**

I LEPS diversi dalla non autosufficienza integrano quelli già definiti dalla normativa vigente e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021, recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali".

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

QUALI SONO I LEPS GIA' DEFINITI?

- a) Quelli di cui agli artt. 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 «servizi per la valutazione multidimensionale» e «Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali»;
- b) Quelli di cui agli artt. 1 (reddito di cittadinanza) e 4 (patto per il lavoro e per l'inclusione sociale) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) Quello di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che potenziando il sistema dei servizi sociali comunali, mira al raggiungimento di un **livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente**

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, co. 170 – LEPS PRIORITARI

Sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del **Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023**, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale:

a) pronto intervento sociale - LEPS da garantire in ogni ATS.

b) supervisione del personale dei servizi sociali

c) servizi sociali per le dimissioni protette - La “dimissione protetta” è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale;

d) prevenzione dell'allontanamento familiare - Interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine;

e) servizi per la residenza fittizia – volti a garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione anagrafica;

f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente - La legge n. 112 del 2016 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo c.d. Dopo di noi destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, Comma 171- Finanziamento dei LEPS diversi dai LEPS per la non autosufficienza e dei LEPS prioritari

Al finanziamento dei LEPS concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

Al finanziamento degli interventi e servizi sociali sono indirizzate le risorse dei Fondi sociali nazionali: **Fondo per le non autosufficienze, Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo Dopo di noi.**

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) inclusi nella legge di Bilancio 2022

Art. 1, commi 172-173 - LEP riferito ai servizi educativi per l'infanzia

Per i LEP relativi al servizio di asili nido è previsto **un livello minimo da raggiungere**, progressivamente nel 2027, **fissato su base locale nel 33 per cento**, in proporzione alla popolazione ricompresa **nella fascia di età da 3 a 36 mesi**, inclusivo del servizio privato.

LEP ASSISTENTI SOCIALI IMPIEGATI NEI SERVIZI SOCIALI

Nella legge di Bilancio si stabilisce che **ogni Comune italiano possa assumere un assistente sociale ogni 6.500 abitanti entro il 2026**. Il LEP riguardante il numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali in base alla popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, fissato nel rapporto di un professionista ogni 6.500 abitanti.

Art. 1, co. 174 - LEP SUL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI

E' stato previsto un aumento progressivo delle risorse del FSC, fino al 2027, vincolato all'incremento del numero degli studenti disabili privi di autonomia frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Un apposito decreto ministeriale ripartirà le risorse e indicherà gli obiettivi annuali di incremento del servizio, fino alla definizione di un LEP.



Assegno unico e universale per i figli a carico

DLGS 21 Dicembre 230/2021

Punto di svolta normativo che ha l'ambizione duplice di:

- Sterilizzare la proliferazione di differenti istituti di sostegno alla natalità sotto un unico riferimento normativo
- Ridurre il carico burocratico gravante sul cittadino e di conseguenza efficientare l'attività della P.A.

DLGS 21 Dicembre 230/2021 – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Il dlgs del 21 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. " ha apportato le seguenti **modifiche** al sistema di incentivazione e sostegno della natalità:

- 1) Non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) ;**
- 2) Non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegni familiari (AF) riferite ai nuclei familiari con figli e orfani ;**
- 3) Non saranno più riconosciute le prestazioni di Premio alla nascita (Bonus mamma domani) ;**
- 4) Non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno di natalità (Bonus bebè) ;**
- 5) Non saranno più riconosciute le prestazioni di Fondo di sostegno alla natalità (prestito max 10.000 euro rimborsabile in sette anni) ;**
- 6) Continueranno ad essere riconosciute la Maternità comunale e il Bonus Nido ;**
- 7) Continueranno ad essere riconosciute, invece, ai nuclei familiari composti unicamente dai:**
 - Coniugi (con esclusione del coniuge legalmente separato);**
 - dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti nel caso in cui essi siano orfani di ENTRAMBI i genitori e SENZA diritto a pensione ai superstiti**

(di età inferiore a **18 anni compiuti** o senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)

DLGS 21 Dicembre 230/2021 – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Le principali novità:

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
PLATEA DESTINATARIA (NUCLEI CON FIGLI A CARICO):	
MISURA UNIVERSALISTICA	LAVORATORI E PENSIONATI
PARAMETRO DI RIFERIMENTO (OLTRE AL NUMERO DI FIGLI):	
ISEE - nel caso di assegna sarà erogato importo minimo -	FASCE DI REDDITO (almeno 70% da lavoro)
SOGGETTO CHE PUO' FARNE RICHIESTA:	
- UNO DEI DUE GENITORI / TUTORE - FIGLIO MAGGIORENNE PER SE	- LAVORATORE
CONSEGUENZA MAGGIORE ETA DEL FIGLIO (NON DISABILE)	
EROGAZIONE CONTINUA FINO A 21 ANNI (purchè studenti / disoccupati attivi / servizio civile o in caso di tirocinio / apprendistato con reddito < 8000€)	EROGAZIONE VIENE INTERROTTA (continua solo per nuclei con almeno 4 figli minori di 26 anni e fino al compimento di 21 anni di età)
MODALITA DI PAGAMENTO	
ACCREDITO SU IBAN O BONIFICO DOMICILIATO (DIRETTAMENTE DA INPS)	BUSTA PAGA (DAL DATORE DI LAVORO PER CONTO INPS)

DLGS 21 Dicembre 230/2021 – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

A chi spetta:

Art. 2 - Beneficiari

1. L'assegno unico universale e' riconosciuto ai nuclei familiari:
 - a) per **ogni figlio minorenni a carico** (per i neonati, decorre dal 7° mese di gravidanza);
 - b) per **ciascun** figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei **21 anni** di età che:
 - 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - 2) svolga un tirocinio o altra attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8k€ annui;
 - 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - 4) svolga il servizio civile universale;
 - c) per ciascun figlio con disabilità a carico, **senza limiti** di età'.

DLGS 21 Dicembre 230/2021 – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Ammontare e soglie (adeguate annualmente all'indice del costo della vita):

Art. 4 - Criteri per la determinazione dell'assegno

1. IMPORTO PER CIASUN FIGLIO MINORENNE:

ISEE < 15K => 175 € | Per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente | ISEE => 40K => 50€

2. IMPORTO PER CIASUN FIGLIO MAGGIORENNE FINO A 21 ANNI DI ETÀ' (5. SENZA LIMITI IN CASO DI FIGLIO DISABILE):

ISEE < 15K => 85 € | Per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente | ISEE => 40K => 25€

(6. IN CASO DI FIGLIO DISABILE FINO AL 21 ANNO DI ETÀ' ULTERIORE MAGGIORAZIONE PARI A 80€)

3. MAGGIORAZIONE PER CIASUN FIGLIO SUCCESSIVO AL SECONDO (DAL TERZO IN POI):

ISEE < 15K => 85 € | Per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente | ISEE => 40K => 15€

4. MAGGIORAZIONE PER CIASUN FIGLIO DISABILE (IN BASE ALLA DISABILITÀ):

NON AUTOSUFFICIENZA => 105€ | DISABILITÀ GRAVE => 95€ | DISABILITÀ MEDIA => 85€

7. MAGGIORAZIONE PER CIASCUN FIGLIO PER MADRE MINORE DI 21 ANNI: 20€

8. MAGGIORAZIONE PER CIASUN FIGLIO IN CASO DI GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI:

ISEE < 15K => 30 € | Per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente | ISEE => 40K => NULLA

7. MAGGIORAZIONE MENSILE PER NUCLEI CON PIU DI 3 FIGLI (DAL QUARTO IN POI): 100€

N.B.=>Quanto erogato in qualità di assegno unico universale è in esenzione fiscale (non concorre alla formazione del reddito)

DLGS 21 Dicembre 230/2021 – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Domanda di Assegno Unico Universale

Art. 6 - Modalita' di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

1. A decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (riferita al periodo tra marzo dell'anno di presentazione della domanda e febbraio dell'anno successivo)

TRAMITE DOMANDA TELEMATICA TRAMITE PORTALE INPS o PRESSO ISTITUTI DI PATRONATO

(CON RIGUARDO ALL'ASSEGNO RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO DI OGNI ANNO, SI FA RIFERIMENTO ALL'ISEE IN CORSO DI VALIDITA' A DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE)

2. Presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale

L'INPS PROVVEDE AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO **ENTRO SESSANTA GIORNI** DALLA DOMANDA

RICONOSCIUTO A DECORRERE **DAL MESE SUCCESSIVO** A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(*TRANNE SE PRESENTATA ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, L'ASSEGNO E' RICONOSCIUTO A DECORRERE DAL MESE DI MARZO DEL MEDESIMO ANNO*).

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno

MODIFICA DEL NUCLEO FAMILIARE COMUNICATA **ENTRO 120 GIORNI DALLA NASCITA** DEL NUOVO FIGLIO, CON RICONOSCIMENTO A DECORRERE DAL **7° MESE DI GRAVIDANZA**.

4. Nel caso di I figli maggiorenni

POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA **IN SOSTITUZIONE** DEI GENITORI E RICHIEDERE LA **CORRESPONSIONE DIRETTA** DELLA QUOTA DI ASSEGNO LORO SPETTANTE.

N.B.=> Importante approfondire i criteri per individuare i componenti di un nucleo familiare e coloro che ne fuoriescono

Articolo 3 del d.p.c.m. n. 159/2013